

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL TRIENNIO 2017/2020 PER ANPAL SERVIZI SPA

CAPITOLATO SPECIALE

1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

La normativa di riferimento per lo svolgimento dell’attività è contenuta nel D.Lgs.7 settembre 2005, n.209 e ss.mm.ii.(c.d. “ Codice delle Assicurazioni”) attuativo della Direttiva 2002/92/CE sull’intermediazione assicurativa e nel Regolamento dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (di seguito denominata ISVASS) istituito con la L.135/2012.

In particolare, il servizio ha per oggetto l’espletamento da parte del Broker di attività di consulenza ed assistenza per la predisposizione, la gestione e l’esecuzione dei contratti assicurativi interessanti l’Ente, e comprende le seguenti attività specialistiche:

- Presa in carico e gestione del programma assicurativo in corso ed aggiornamento nel tempo dello stato dei rischi e delle relative coperture, conseguenti a modifiche normative intervenute e/o dell’andamento del mercato assicurativo e/o a seguito degli eventi dannosi accaduti.
- Servizi di consulenza preventivi per la definizione degli schemi di polizza relativi alle varie tipologie di rischi assicurabili di Italia Lavoro S.p.A. anche con sopralluoghi presso le strutture.
- Analisi delle polizze esistenti e predisposizione di un programma assicurativo completo e confacente alle esigenze dell’Ente, che tenga conto della più recente giurisprudenza e delle disposizioni dei C.C.N.L.
- Assistenza e consulenza nelle varie fasi di espletamento delle procedure di gara, redazione dei capitolati tecnici di gara per l’aggiudicazione dei servizi assicurativi, anche per singole polizze, in tempo utile per consentire l’indizione e l’espletamento delle gare per il rinnovo delle polizze in scadenza. I capitolati tecnici dovranno essere corredati da una relazione tecnica che illustri i criteri di individuazione delle basi d’asta per ogni ramo di rischio:
 1. l’individuazione delle compagnie di assicurazione in caso di indagine di mercato dovrà essere svolta con almeno 120 giorni di anticipo sulle scadenze delle polizze;
 2. i capitolati tecnici e la relazione tecnica di cui sopra, nonché l’eventuale definizione dei criteri di valutazione dovrà avvenire con almeno 180 giorni di anticipo sulle scadenze delle polizze.
- Assistenza nella gestione delle polizze, in particolare per quello che riguarda la gestione dei sinistri, attivi e passivi, e la segnalazione preventiva della scadenza dei premi, anche relativamente a polizze già in corso alla data dell’inizio dell’incarico.
- Verifica del rispetto da parte delle Compagnie Assicuratrici degli adempimenti contrattuali contenuti nelle specifiche polizze e in caso di inadempienze, in merito ad azioni di sollecito nei confronti delle Compagnie e, in caso si ripetute ottemperanze, in merito all’adozione di provvedimenti per la circostanziata segnalazione alla competente autorità di controllo.
- Monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti.
- Trasmissione di informazioni inerenti le innovazioni legislative nelle assicurazioni degli Enti e società

Pubbliche e segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel prosieguo del rapporto.

- Formazione ed aggiornamento del personale indicato dall'Ente in relazione agli aspetti operativi e gestionali in materia assicurativa.
- Predisposizione di un rapporto annuale relativo allo stato dell'intero pacchetto assicurativo dell'Ente con indicazione degli interventi effettuati, i costi, eventuali risparmi conseguiti e le strategie da attuare a breve e medio termine.
- Messa a disposizione di strumenti elettronici, anche tramite Internet, per la gestione automatizzata dei contratti di assicurazione e la verifica dello stato dei sinistri, da cui si possa accedere in qualsiasi momento a:
 - informazioni di dettaglio di ogni singola Polizza;
 - informazioni relative ai dati contabili di ciascuna singola Polizza;
 - elenco dei sinistri aperti su ogni singola Polizza, con possibilità di accedere ad ogni singolo sinistro.
- Verifica del rispetto, da parte delle compagnie assicuratrici, degli adempimenti contrattuali in ordine alla trasmissione, nei termini previsti delle specifiche polizze. In caso di inadempienze azioni di sollecito nei confronti delle Compagnie ed in caso di ripetute inottemperanze adozioni di provvedimenti congiunti con Italia Lavoro S.p.A. per la circostanziata segnalazione alla competente autorità di controllo.
- Individuazione di un referente per qualsiasi problematica di consulenza e assistenza assicurativa per Anpal Servizi S.p.A.

L'elenco delle sopra menzionate attività non ha carattere esaustivo e non esime il Broker dal compiere ulteriori adempimenti necessari a soddisfare in ogni modo eventuali esigenze peculiari dell'Ente, in relazione alla gestione dei propri contratti assicurativi.

2 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

L'attività prestata dal broker non comporta alcun onere finanziario a carico di Anpal Servizi, ma viene remunerata per il tramite della Compagnia di Assicurazioni.

L'entità economica del presente appalto pari a euro 312.927,39 viene calcolata sui premi lordi versati da Anpal Servizi s.p.a. nel triennio 2014-2016 (inclusa l'eventuale proroga di 180 giorni), ed applicando ad essi le percentuali nella misura fissa del 5% per la polizza kasko e del 12% per le polizze relative a rami diversi dalla kasko.

Tale importo potrà variare nel corso della durata del contratto in relazione al numero ed al valore delle polizze assicurative stipulate da Anpal Servizi s.p.a.

La remunerazione del Broker risultato aggiudicatario avverrà a mezzo di provvigione stabilita, nella misura fissa e invariabile del 5 % per la polizza kasko e dell'12 % per le polizze relative a rami diversi dalla Kasko, per tutta la durata del contratto, da porsi a carico delle compagnie di assicurazione tramite apposita clausola inserita nei contratti assicurativi stipulati con l'assistenza del Broker medesimo

Il broker si impegna a non modificare tale percentuale per il calcolo della provvigione per tutta la durata del presente contratto.

La percentuale delle provvigioni dovrà essere sempre espressamente indicata in ogni procedura di selezione del contraente per l'assunzione di polizze assicurative.

Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui l'Ente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle relative gare.

3. DURATA

Il contratto di assicurazione cui il presente appalto si riferisce ha la durata di tre anni a decorrere dalla data del perfezionamento contrattuale. È altresì consentito prorogare il contratto per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza contrattuale.

In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte dell'Ente, l'aggiudicatario si impegna, comunque, alla continuazione del rapporto contrattuale al fine di consentire l'espletamento delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo non superiore a 180 (centottanta) giorni, dalla data della comunicazione a mezzo raccomandata a.r. di recesso, di risoluzione o della scadenza naturale.

L'incarico cesserà immediatamente di produrre effetti nel caso in cui venga meno l'iscrizione al Registro Unico degli intermediari assicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni private).

E' facoltà della stazione appaltante recedere insindacabilmente ed in ogni tempo dal contratto, qualora, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, vengano attivate convenzioni Consip che prevedano condizioni vantaggiose per l'Amministrazione.

4. PRESTAZIONI DEL BROKER

Il broker si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione, attività di supporto in materia assicurativa ed in particolare le seguenti prestazioni, che si elencano in forma indicativa e non esaustiva:

1. Individuazione e analisi dei rischi connessi all'attività di Italia Lavoro, per la definizione degli schemi di polizza relativi ai vari tipi di assicurazioni;
2. Analisi delle necessità assicurative e delle problematiche ad esse collegate che emergano nel corso del servizio oggetto del presente Capitolato;
3. Analisi e valutazione delle coperture esistenti, in relazione, in particolar modo, all'efficacia e all'economicità di queste ultime, studio e proposte di eventuali aggiornamenti e revisioni anche a seguito dell'emanazione di nuova normativa, dei mutamenti del mercato assicurativo, di eventuali evoluzioni giurisprudenziali in materia e delle esigenze dell'Ente;
4. Assistenza nella predisposizione di capitolati speciali d'appalto inerenti le procedure di selezione del contraente che Italia Lavoro riterrà di indire per l'assunzione di polizze assicurative.
5. Garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatarie.
6. Individuazione dei criteri di aggiudicazione e elaborazione di strumenti per la valutazione delle offerte tecniche presentate dalle compagnie d'assicurazione nel corso delle procedure di selezione del contraente secondo i principi stabiliti dalla normativa vigente in materia e con le modalità concordate con l'Ente.
7. Rilascio di pareri in merito alle garanzie assicurative che l'Ente dovrà richiedere a terzi aggiudicatari di contratti di appalto o di concessione, a garanzia delle responsabilità da questi derivanti.
8. Analisi del mercato assicurativo e tempestiva trasmissione all'Ente delle novità proposte dalle

compagnie d'assicurazione.

9. Tempestiva trasmissione delle novità legislative o di pronunce giurisprudenziali innovative che intervengono nel corso del servizio e relativa valutazione dell'impatto sulla gestione del pacchetto assicurativo di Anpal Servizi;
10. Trasmissione semestrale della situazione sinistri pagati, riservati, respinti e senza seguito con indicazione dei dati numerici (n. dei sinistri, ammontare, liquidazioni effettuate n. dei sinistri in franchigia, sinistri riservati e senza seguito) relativi ai singoli contratti di polizza, analisi dell'andamento storico dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi ed elaborazione di opportune strategie per diminuire la sinistrosità;
11. Assistenza agli uffici competenti nella denuncia dei sinistri e nella successiva trattazione con le compagnie d'assicurazione con l'obbligo, in caso di richiesta espressa da parte dell'Ente, dell'analisi della situazione del singolo sinistro (motivi del mancato pagamento da parte della compagnia, criticità e adempimenti analoghi).
12. Aderire al fondo di garanzia di cui all'art.115 del D.Lgs 209/2005 e ss.mm.ii. Il Broker incaricato dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art.1176 c.c. Sono a carico del broker:
 - tutte le spese ed oneri necessari all'espletamento del servizio
 - i rischi connessi all'esecuzione del servizio.
13. Assistenza nella gestione ordinaria delle polizze: segnalazione delle scadenze, pagamento dei premi, segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze (a titolo esemplificativo e non esaustivo si menziona la trasmissione dell'ammontare retribuzioni erogate dall'Ente ai fini del calcolo del conguaglio annuale del premio relativo alla polizza RCT/RCO, Infortuni ecc.), segnalazione tempestiva di eventuali problematiche emergenti e delle modalità per le relative risoluzioni.
14. Creazione di e/o possibilità di accesso ad una banca dati informatica contenente i dati significativi dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi stipulati dall'Ente;
15. Formazione e aggiornamento in materia assicurativa, destinati al personale dell'Ente incaricato della gestione delle polizze e procedure assicurative.
16. Entro 60 giorni solari dalla stipula del contratto con Anpal Servizi spa, il broker deve:
 - elaborare il nuovo programma assicurativo mediante la redazione di un rapporto che illustri le modifiche possibili e le proposte di eventuali aggiornamenti e revisioni finalizzato all'ottimizzazione delle coperture assicurative esistenti e al raggiungimento di obiettivi di efficienza ed economicità, con particolare riferimento alla ottimizzazione dei costi a carico degli Enti committenti.
17. Con un anticipo di 180 gg lavorativi rispetto ai termini contrattuali previsti dalle polizze: presentare eventuale proposta di disdetta o di modifica alle polizze in essere;
18. Entro 7 gg lavorativi dalla richiesta di Anpal Servizi: pronuncia di pareri e consulenze in materia assicurativa;
19. Entro 60 gg antecedente la scadenza dei pagamenti dei premi/regolazione premi: segnalazione della scadenza stessa;
20. Rispetto dei tempi previsti nelle relative polizze per l'apertura dei sinistri con le compagnie assicuratrici;

5. PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

Il broker trasmette ad Anpal Servizi i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie, ecc.) almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nelle relative polizze.

L'Ente provvede al pagamento del premio all'assicuratore per il tramite del broker, pertanto, il versamento

del premio nelle mani del broker concreta, a tutti gli effetti, il pagamento del premio stesso ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile.

Il broker si impegna a rilasciare a Anpal Servizi S.p.A. le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici debitamente quietanzate e controfirmate entro 45 giorni dal pagamento.

Nel caso in cui il broker non provveda al pagamento del premio alla compagnia di assicurazioni, entro i termini indicati dalle polizze assicurative, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

6. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Anpal Servizi S.p.A. autorizza il broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici nei limiti imposti dal rispetto della normativa in materia di affidamento dei pubblici appalti.

Il broker si impegna a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto dell'Ente, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente a quest'ultimo.

Il broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici, né può impegnare l'Ente se non preventivamente autorizzato.

La stipula dei contratti assicurativi, la formulazione delle disdette, così come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti, rimangono di esclusiva competenza di Anpal Servizi.

Il broker è l'unico responsabile della qualità delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio.

7. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL BROKER

Il broker si impegna al rispetto dei seguenti obblighi, assumendosi la piena responsabilità in caso di inadempienza:

1. Esecuzione dell'incarico in oggetto, secondo i contenuti del presente Capitolato Speciale, con diligenza e nell'esclusivo interesse di Anpal Servizi spa;
2. Trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione che risulteranno aggiudicatrici dei contratti assicurativi;
3. Obbligo di mettere a disposizione dell'Ente ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
4. Obbligo di non essere vincolato in alcun modo con compagnie di assicurazione.

Il broker è tenuto ad aderire al Fondo di Garanzia di cui all'art.115 del D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii. nonché alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, destinata al risarcimento dei danni nei confronti dell'Anpal Servizi. Detta polizza dovrà essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico e dovrà avere un massimale di almeno € 2.000.000,00.

Il broker è responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi competenti, dei dirigenti e dei funzionari preposti al servizio e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria al superamento di eventuali, possibili criticità.

Il broker risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente capitolato.

Il broker non potrà sospendere il servizio di propria iniziativa, anche qualora siano in corso controversie con l'Ente. La sospensione del servizio per decisione unilaterale della Società costituisce grave inadempienza contrattuale e motivo di risoluzione del contratto.

8.OBBLIGHI DI ANPAL SERVIZI SPA

Anpal Servizi spa si impegna a:

1. Non stipulare o variare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del broker;
2. Inserire in ciascun Capitolato Speciale relativo alla stipula di polizze assicurative la percentuale della provvigione da riconoscere al broker incaricato per il tramite delle compagnie di assicurazione.
3. Comunicare alle compagnie, in occasione delle procedure di selezione del contraente per l'assunzione di polizze assicurative, che l'incarico di gestione del contratto assicurativo e delle relative polizze è affidato al broker, il quale è deputato a tenere i rapporti inerenti lo stesso per conto dell'Ente.

9. BROKER REFERENTE DEL SERVIZIO

In sede di presentazione dell'offerta dovrà essere indicato un responsabile del servizio iscritto all'albo broker, avente adeguati requisiti professionali ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio, che avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio.

Dovrà essere individuato, altresì, il sostituto del responsabile in caso di eventuale assenza di quest'ultimo; il sostituto dovrà, comunque, possedere adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio.

La Società aggiudicataria dovrà comunicare, inoltre, all'Ente le fasce orarie di presenza ordinaria del referente, che dovrà, comunque, assicurare adeguate modalità per il reperimento da parte dell'Ente in caso di urgenza.

10. PENALI

Nel caso non vengano rispettati i tempi e le condizioni previsti nel presente Capitolato Speciale, Anpal Servizi spa ha facoltà di applicare le seguenti penali:

Attività	Tempistica	Penale
Elaborazione del nuovo programma assicurativo Notifica delle scadenze	60 giorni solari e consecutivi dalla stipula del contratto	€ 200,00 (duecento/00) per ogni giorno di ritardo
Comunicazione delle richieste dei pagamenti dei premi/regolazione premi	60 gg antecedente la scadenza dei pagamenti dei premi/regolazione premi	€ 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo
Consegna capitolati di gara con relazione scritta sulle caratteristiche salienti degli atti di gara, i requisiti di capacità economica e tecnica suggeriti per la scelta del contraente, la motivazione dettagliata per l'eventuale proposta di inserimento di franchigie e l'importo presunto da mettere a base di gara, oltre ad eventuali	180 gg antecedente la scadenza delle polizze in essere	€ 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo

innovazioni da introdurre alla luce di cambiamenti del mercato assicurativo.		
Relazione semestrale in cui sia evidenziato il rapporto premio/sinistri distinti in ciascuna Polizza in essere	30/03 di ogni anno 30/09 di ogni anno	€ 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo
Rapporto sul programma assicurativo con analisi delle polizze e relativa gestione dell'anno precedente, con analisi dei rischi e rimedi proposti	30/06 di ogni anno	€ 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo

Le sanzioni pecuniarie di cui sopra non si escludono e sono cumulabili tra loro. Deve considerarsi ritardo anche l'ipotesi in cui i servizi vengano resi solo parzialmente; in tal caso la penale verrà applicata sino a quando i servizi non inizieranno ad essere resi in conformità a quanto previsto.

La valutazione della gravità dell'inadempimento è di esclusiva competenza della committente.

Le penali dovranno essere versate nel termine di 10 giorni naturali e consecutivi dalla data in cui è stato contestato l'inadempimento (anche mezzo pec); decorso tale termine si procederà, senza necessità di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, all'incameramento di una quota della cauzione definitiva pari all'ammontare della penale comminata. È fatto comunque salvo il diritto dell'Ente al risarcimento di eventuali maggiori danni.

11. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto.

E' fatto divieto espresso di subappalto del servizio del contratto.

12. FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie, divergenze o vertenze inerenti l'esecuzione o l'interpretazione del presente contratto, qualora non sia fattibile comporre in accordo tra le parti, sarà competente il Foro di Roma.